



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA
Assemblea Legislativa Regionale della Liguria
Gruppo Consiliare Lega Nord Liguria – Salvini

Via Fieschi, 15 – 16121 GENOVA
Tel: 010/548.5836 – 4422 Fax: 010/59.18.02



Genova,

Prot.

Preg. mo Presidente
dell'Assemblea Legislativa
della Liguria
SEDE

MOZIONE

(Ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento Interno dell'Assemblea Legislativa della Liguria).
Oggetto: Esenzione dal pagamento della quota di accesso e di compartecipazione della spesa sanitaria per gli appartenenti alle Forze di Polizia, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco.

I sottoscritti Consiglieri Regionali,

PREMESSO CHE

- Il comma 16 dell'articolo 8 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537 (Collegato alla Finanziaria 1994) e ss. mm. ii. concerne le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- Il D. M. del 17 marzo 2008 prevede la codifica nazionale delle condizioni di esenzione della partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;
- La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nel primo periodo della lettera p) dell'articolo 1 comma 796, ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, gli assistiti, non esentati dalla quota di partecipazione al costo, sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco (ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di

traumatismi ed avvelenamenti acuti), gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. Quest'ultima, riferita alle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso, non è comunque dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle Regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati;

CONSIDERATO CHE

- La Deliberazione del 24.05.1996 n. 1517 della Giunta Regionale della Liguria prevede che le prestazioni di Pronto Soccorso non soggette al pagamento del *ticket* sono quelle seguite da ricovero ospedaliero e quelle che richiedono osservazione temporanea in Pronto Soccorso;
- In Liguria, i codici bianchi non seguiti da ricovero comportano il pagamento di 25 euro per la visita effettuata dal medico di Pronto Soccorso e/o da medici consulenti, oltre ad un'ulteriore spesa massima di 36,15 euro nel caso in cui, oltre alla visita, vengano erogate ulteriori prestazioni diagnostiche di laboratorio, strumentali o terapeutiche;
- Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali. In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e ss. mm. ii. , hanno diritto a tale tipo di esenzione:
 1. Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
 2. Disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
 3. Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
 4. Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- Sono altresì esentati dal pagamento i lavoratori che ricevono una prestazione in seguito ad infortunio sul lavoro, che godono della copertura INAIL. Con riferimento alla predetta esenzione, tuttavia, restano esclusi i soggetti appartenenti alle Forze di Polizia ad

ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, classificati con codice bianco in seguito agli infortuni sul lavoro, poiché gli stessi non godono di copertura assicurativa da parte dell'INAIL;

PRESO ATTO CHE alcune Regioni hanno deliberato in materia, stabilendo che le prestazioni di Pronto Soccorso, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non siano assoggettate al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa (si veda, ad esempio, la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 25 marzo 2013 n. 393);

CONSTATATO, QUINDI, CHE i soggetti appartenenti alle categorie escluse, a causa della mancata copertura assicurativa INAIL, si trovano nella situazione di non essere esentati dalle spese sanitarie conseguenti ad un infortunio sul lavoro, contrariamente a quanto avviene nei confronti degli altri lavoratori;

RITENUTO CHE la suddetta differenza di trattamento non risulta ragionevole, in quanto gli stessi soggetti si trovano a rischiare la vita e l'incolumità al fine di garantire la pubblica sicurezza;

IMPEGNANO IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

A prevedere il non assoggettamento al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei soggetti appartenenti alle Forze dell'Ordine ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL.

Alessandro Piana

Franco Senarega

Giovanni De Paoli

Stefania Pucciarelli

Alessandro Puggioni